

**INFORMATIVA N. 11 / 2013**

**Ai gentili Clienti dello Studio**

**Oggetto: FATTURAZIONE VERSO SOGGETTI NON  
RESIDENTI : NUOVE REGOLE DAL 1 GENNAIO 2013**

Riferimenti Legislativi: Art. 1, commi da 325 a 330, Legge n. 228/201 (Legge di stabilità);  
art. 21 comma 6-bis Dpr 633/72.

Dal **01.01.2013**, nuovo comma 6-bis, art. 21, DPR 633/72:

I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sotto elencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

**a)** cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'**Unione europea**, con l'annotazione "**inversione contabile**";

**b)** cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate **fuori dell'Unione europea**, con l'annotazione "**operazione non soggetta**".

### **PREMESSA**

Con la Finanziaria 2013 il Legislatore ha recepito nell'ordinamento nazionale quanto previsto in materia di fatturazione dalla Direttiva n. 2010/45/UE.

L'articolo 21 del D.P.R. n. 633/72 è infatti stato integrato da due nuove disposizioni: il **comma 6-bis** e 6-ter.

Il nuovo comma 6-bis interessa le cessioni di beni e prestazioni di servizi non territorialmente rilevanti in Italia, quando effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea (e in questo caso la fattura deve riportare l'annotazione obbligatoria "**inversione contabile**"), ovvero in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori della Comunità europea, la cui fattura deve riportare la dicitura "**operazione non soggetta**".

**NUOVE REGOLE PER OPERAZIONI EFFETTUATE VERSO SOGGETTI UE  
ED EXTRA UE**

A partire dal 1 gennaio 2013 l'ordinamento italiano ha recepito diverse novità in tema di fatturazione, contenute nella direttiva 2010/45/UE.

Tra le più importanti vi è l'**obbligo di fatturazione**:

- 1) per le cessioni di beni e prestazioni di servizi non rilevanti in Italia effettuate verso soggetti passivi Ue, indicando la dicitura **"inversione contabile"**.

Per una migliore comprensione del cliente UE può essere utile utilizzare la dicitura **più completa "inversione contabile/reverse charge"**.

Quindi, in attesa di un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, nel caso di cessioni intracomunitarie si ritiene possibile riportare in fattura la seguente dicitura: **"Operazione non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93 – inversione contabile/reverse charge"**;

- 2) per le cessioni di beni e prestazioni di servizi **effettuate al di fuori della Ue**, indipendentemente dallo status del cessionario/committente (**privato o soggetto passivo**) indicando nella fattura la dicitura **"operazione non soggetta a Iva"**.

OBBLIGO FATTURAZIONE		
OPERAZIONE		ANNOTAZIONE RICHIESTA
CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI NON RILEVANTI IN ITALIA	EFFETTUATE VERSO SOGGETTI PASSIVI UE	"INVERSIONE CONTABILE"
TUTTE LE CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	EFFETTUATE AL DI FUORI DELLA UE	"OPERAZIONE NON SOGGETTA"

LO STUDIO RIMANE A VOSTRA DISPOSIZIONE PER EVENTUALI CHIARIMENTI.

Distinti saluti

Verona, 22.02.2013

*avv. Luigi Borsaro*